



COMUNE DI GOLFO ARANCI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Libertà, 74 - CAP 07020 – PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Tel. 0789.612900 - Fax 0789.612938

SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE-SUAPE

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE COMMERCIALE DI N. 11 CHIOSCHI/BOX IN VIA DEI MARINAI C/O IL CENTRO DENOMINATO "LA DOLCE VITA"

1. Ente che pubblica l'avviso

Comune di Golfo Aranci (SS) Via Libertà n. 74

Tel. 0789/612900

Mail servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it

P.E.C protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

Sito internet: www.comune.golfoaranci.ss.it

Il Comune di Golfo Aranci, in qualità di titolare, intende assegnare in concessione con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta), n. 11 chioschi ubicati nel Lungomare di Golfo Aranci, in via dei Marinai, facenti parte del Centro Commerciale "La Dolce Vita" e ricadenti all'interno della concessione demaniale marittima per atto formale n. 6 del 03/04/2014 e ss.mm.ii. assentita in suo favore dalla Regione Sardegna.

L'uso di tali beni sarà regolato dall'atto di affidamento, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, dalle vigenti L.R. in materia nonché dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni pubblici.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a verificare l'interesse del mercato per le strutture indicate in oggetto e non vincola l'Amministrazione Comunale ad alcuna ulteriore attività né da alcun diritto ai partecipanti.

2. Oggetto dell'Avviso

1. E' indetta la procedura di manifestazione di interesse propedeutica all'assegnazione in concessione di strutture ad uso commerciale ai fini dell'esercizio di attività di vario genere (esercizi di vicinato) eccetto quelle attinenti ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e/o per la vendita e degustazione di prodotti alimentari.
2. È fatto obbligo per ciascun assegnatario di garantire ed assicurare, in considerazione dell'importanza che i servizi resi dagli assegnatari rivestono per il territorio, un periodo minimo garantito di apertura delle attività stagionali fino al 31/12/2024 pena la revoca della concessione stessa.
3. La presente procedura è finalizzata ad assegnare in concessione a soggetti qualificati l'uso degli immobili posti in gara.
4. L'obiettivo è di perseguire il più proficuo utilizzo dei beni pubblici ed arricchire e qualificare l'offerta turistico ricreativa, in funzione di quelle che sono le nuove e diverse esigenze ed aspettative dell'utenza, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione per atto formale in capo al Comune di Golfo Aranci, dagli strumenti urbanistici vigenti, dalle norme del Codice della Navigazione, nonché dalle norme, ordinanze e regolamenti previsti in materia.

5. La gestione deve essere compatibile con le caratteristiche e le finalità dei beni pubblici e deve garantire la salvaguardia delle risorse ambientali del territorio, la fruibilità dei beni in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

3. Oggetto e durata della futura concessione

1. L'amministrazione intende concedere i seguenti spazi pubblici, nei limiti delle attività sopra genericamente indicate.
2. Le concessioni temporanee avranno durata fino al 31/12/2024 e con decorrenza stimata dal 20/07/2024.
3. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse - connesse all'adozione di eventuali piani di recupero e riqualificazione urbana delle aree interessate, allo scopo di promuovere la rivitalizzazione del tessuto locale in termini economici, sociali ed ambientali, favorire la migliore utilizzazione degli spazi pubblici, valorizzare la fruibilità del territorio sotto il profilo edilizio, architettonico ed infrastrutturale e del piano di localizzazione dei chioschi, allo scopo di garantire un'adeguata ubicazione degli stessi in funzione dell'assetto socio-economico del territorio, della sua conformazione urbanistica e densità demografica - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione, con un preavviso di almeno un mese e senza alcun diritto per il concessionario a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
4. La definizione del presente procedimento è subordinata all'ottenimento del nulla osta da parte dei competenti uffici Regionali, da rilasciarsi all'esito dell'assegnazione. Il Comune di Golfo Aranci non risponde di eventuali dinieghi che non dipendano dalla propria volontà.
5. Nell'ipotesi di revoca della concessione demaniale in favore del Comune decadranno automaticamente (nei limiti della durata residua) le concessioni in essere conseguenti al presente avviso, senza alcun diritto per il concessionario a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
6. I suddetti chioschi non sono attualmente gestiti in regime di affidamento.
7. L'utilizzo degli immobili è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie ed al rispetto della vigente normativa in merito.
8. Nell'area demaniale di cui fanno parte gli immobili che si intende assegnare in concessione, qualsiasi intervento dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti e dovrà rispettare tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, compresa la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
9. La documentazione relativa all'area e agli immobili che saranno assegnati in concessione potrà essere consultata nel dettaglio, presso il competente Ufficio Commercio ed Attività Produttive del Comune di Golfo Aranci.
10. Gli immobili che si intendono assegnare in concessione sono destinati esclusivamente ad attività di commercio in sede fissa settore merceologico non alimentare.
11. E' concessa la facoltà alla parte affidataria, previa autorizzazione del Comune di Golfo Aranci, che valuterà a suo insindacabile giudizio, di installare, marchi, insegne anche luminose rappresentanti i prodotti commercializzati, purché il tutto sia in sintonia con l'estetica degli interi fabbricati e sia in regola con le normative vigenti in materia, ivi comprese quelle di carattere edilizio, urbanistico ed ambientale e che non arrechi pregiudizi e/o danni alle altre attività esercitate nella stessa Via. La concessione deve intendersi a corpo e non a misura.

4. Canone di concessione

1. A fronte della concessione, salvo il maggior importo proposto in sede di gara, dell'area dovrà essere corrisposto al Comune un canone forfettario di €. 2.000,00 per ognuno degli otto chioschi della superficie di mq. 32 ed €. 1.000,00 per ognuno dei tre chioschi della superficie di mq. 17;
2. Tutti gli assegnatari dovranno obbligatoriamente eseguire a proprie spese l'allaccio dell'energia elettrica con intestazione a proprio carico e la manutenzione ordinaria iniziale per la messa in funzione dell'impianto di condizionamento.

5. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione d'interesse

1. Potranno partecipare alla presente procedura ed alla successiva procedura di assegnazione, i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 che risultino essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;
 - b) assenza delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 81/2008;
 - c) assenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio di attività commerciali di vendita e/o somministrazione ex art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 (Attuazione direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno);
 - d) assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di antimafia;
 - e) essere in regola con il pagamento di canoni concessori e/o addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree pubbliche e/o demaniali marittime e/o indennizzi per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime;
 - f) non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare previsti dalla L. n. 383 del 18/10/2001, oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - g) in caso di società, essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68 del 12/3/99), ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al 18/1/2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 co. 6 della L. n. 68/99.
2. I soggetti che intenderanno partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:
 - a) essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività artigianale alimentare, di commercio al dettaglio, di commercio su aree pubbliche/ambulante.
3. I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato in altro raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario per il medesimo chiosco.
5. I consorzi devono indicare, nell'istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. Il consorziato designato ad eseguire il servizio deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

6. Presentazione delle comunicazioni/istanze

1. Le comunicazioni contenenti la manifestazione d'interesse all'iniziativa di che trattasi per la futura assegnazione dei chioschi commerciali dovranno essere presentate esclusivamente in modalità:

- a) cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci, Via Libertà n. 74, negli orari di apertura al pubblico;
 - b) telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
 - c) servizio postale.
2. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla destinazione sopra indicata in tempo utile. Non saranno considerate valide le comunicazioni che perverranno al succitato Ufficio oltre il termine sopra indicato: farà fede della data e ora di arrivo esclusivamente la ricevuta dell'Ufficio Protocollo.
 3. Le comunicazioni dovranno pervenire (farà fede la data di arrivo del plico o di ricezione della PEC) entro le ore 12:00 del 05/07/2024; quelle pervenute oltre il termine suddetto non produrranno alcun effetto e saranno considerate irricevibili.
 4. Per presentare la comunicazione/istanza sarà necessario utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci.
 5. A pena di nullità, la comunicazione d'interesse dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa.
 6. Non potranno essere accolte le comunicazioni/istanze:
 - a) predisposte su modelli difformi da quelli allegati al presente bando;
 - b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - c) non sottoscritte dal soggetto richiedente.
 7. E' possibile presentare la comunicazione d'interesse per più di un chiosco.

7. Obblighi in capo al futuro assegnatario

1. I chioschi verranno successivamente concessi previa pubblicazione di apposito bando per procedura ad evidenza pubblica e saranno accettati nello stato di fatto in cui si trovano. Saranno in capo ai futuri assegnatari tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessari durante l'intero periodo di durata della concessione e quelli necessari per l'apertura ed avvio dell'attività. L'Ente non garantisce il perfetto funzionamento dell'impianto di condizionamento. I singoli assegnatari potranno eseguire riparazioni o sostituzioni del condizionatore.
2. Tutte le spese, oneri, tasse (a titolo esemplificativo utenze elettriche, TARI, manutenzione ordinaria) inerenti alla conduzione dell'immobile saranno a totale carico dell'assegnatario che dovrà eseguire apposito allaccio dell'utenza elettrica (i box saranno consegnati in assenza di corrente elettrica).
3. I futuri assegnatari s'impegneranno all'apertura al pubblico dei chioschi loro assegnati per il periodo decorrente dall'assegnazione stessa e fino al 31/12/2024 secondo le seguenti modalità:
 - a. Fino al 30/09/2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 23:00 e nel corso di eventi fino alle ore 24:00;
 - b. Dall'1/10/2024 e fino al 31/12/2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00, ogni fine settimana dal venerdì alla domenica compresi e comunque nel corso di eventi e/o in occasione dell'arrivo di croceristi.

8. Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, potrà procedere all'effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella presente procedura.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi l'assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni il dichiarante stesso verrà escluso dalla presente procedura ed escluso, in caso di partecipazione, da quella successiva per l'affidamento in concessione dei chioschi stessi.

9. Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Geom. Giuseppe Santino Pellegrino.

Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'ufficio SUAPE del Comune di Golfo Aranci, Via Libertà n. 74 - tel. 0789/612908 - 612929 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Il presente avviso è disponibile anche sul sito Internet www.comune.golfoaranci.ss.it

Costituiscono allegati al presente bando:

- A. Comunicazione per la manifestazione dell'interesse;
- B. Planimetria ubicazione chioschi.

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica/Ambiente/SUAPE
Geom. Giuseppe Santino Pellegrino



Giuseppe
Santino
Pellegrino
25.06.2024
07:07:10
GMT+01:00